



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2018^(*)

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero e delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico per l'esercizio del diritto di voto all'estero

(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende intervenire sul sistema di voto degli italiani all'estero nell'ottica non di stravolgerne la disciplina, bensì per cercare di apportare quei correttivi che, a partire dal dibattito antecedente all'approvazione della legge n. 459 del 2001 nonché a seguito delle sue prime applicazioni, sono apparsi necessari agli occhi di molte forze politiche, di giuristi ed operatori che si sono trovati, con non poche difficoltà, a rendere effettivo il voto al di fuori dei confini italiani.

Le principali linee di intervento che si propongono con il presente disegno di legge sono riassumibili come segue.

Innanzitutto si propone di introdurre il cosiddetto sistema di opzione inversa.

L'attuale disciplina legislativa consente il voto per corrispondenza dall'estero a tutti i cittadini ivi residenti, ai quali è rimessa la possibilità di esercitare l'opzione per esprimere il diritto di voto tornando in Italia.

Ciò significa che devono essere svolte complesse ricerche anagrafiche con invio dei plichi elettorali a tutti gli aventi diritto. Stiamo parlando di oltre 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero (per la precisione 4.230.854 elettori secondo i dati delle ultime elezioni della Camera dei deputati) a fronte di una partecipazione che si è assestata intorno al 30 per cento (dati della Camera dei deputati delle ultime elezioni del 4 marzo 2018: 29,84 per cento con 1.262.422 di votanti).

Con il presente disegno di legge si vuole invertire l'opzione nel senso che, per poter esprimere il voto per corrispondenza dall'estero, si chiede all'avente diritto al voto all'estero di inviare una comunicazione - pre-

feribilmente per via telematica - al comune di ultima residenza.

Per ragioni di semplificazione della disciplina e delle procedure amministrative, le stesse modalità di invio dell'esercizio dell'opzione sono stabilite anche per i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero (che si trovino all'estero tra uno e dodici mesi per ragioni di lavoro, studio o cure mediche).

Attraverso il sistema dell'opzione inversa si perviene, quindi, ad un triplice risultato:

a) in primo luogo si chiede ai cittadini italiani residenti all'estero di attivarsi e manifestare il permanere del legame con la comunità politica e sociale italiana;

b) in secondo luogo si semplifica il lavoro degli uffici consolari che non devono più impiegare risorse per cercare di reperire gli aventi diritto al voto (poiché al momento dell'esercizio dell'opzione deve ovviamente essere indicato il proprio indirizzo di residenza) e così riuscire a concentrare ogni sforzo e risorsa nella fase di controllo delle operazioni pre- e post-elettorali;

c) in terzo luogo, inviando il materiale elettorale ed i plichi solo a chi ha esercitato l'opzione si risparmiano, evidentemente, anche risorse economiche (partendo dal dato secondo il quale le ultime elezioni politiche all'estero sono costate circa 28 milioni di euro).

Al contempo si ritiene che almeno una parte del risparmio in termini di spese (postali, stampa materiale, eccetera) debba essere destinato a coprire i costi necessari a garantire maggiore trasparenza, maggiore controllo e sicurezza delle operazioni di voto.

In quest'ottica tali risorse, rivenienti dal risparmio di spesa, dovranno essere investite nell'implementazione delle altre innovazioni che si propongono con il presente disegno di legge, ossia per l'introduzione di sistemi di codici a barre o comunque di codici a lettura ottica o di decifrazione sui plichi elettorali (così da monitorarne il percorso ed avere certezza in ordine alla effettiva consegna al destinatario/elettore) nonché sui tagliandi del certificato elettorale.

Dotare i seggi elettorali di appositi strumenti di lettura ottica dei codici permetterebbe, pertanto, di assicurare maggiore celebrità e regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio (a Roma), nonché una maggiore sicurezza, in quanto l'utilizzo di tali codici sui plichi e sui tagliandi del certificato elettorale scongiura il rischio di duplicazione del voto.

Nella medesima direzione appena prospettata, e sempre al fine di semplificare le operazioni di scrutinio presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, si ritiene utile creare, in luogo di un unico seggio elettorale, quattro sedi dell'ufficio centrale, una per ogni ripartizione, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale da un minimo di 3.000 a un massimo di 5.000 elettori. Sarà cura del Ministero dell'interno l'individuazione in Roma delle strutture idonee a ospitare tali quattro sedi.

A ciò si aggiunga che, al fine di garantire la più alta partecipazione possibile, dovrà essere svolta una capillare campagna di informazione - a cura degli uffici consolari - sulle nuove modalità di esercizio del voto; per tale ragione, è previsto di posticipare l'entrata in vigore delle disposizioni che disciplinano il nuovo sistema di opzione un anno dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Infine, con la presente iniziativa legislativa, poiché si ritiene indispensabile che anche le consultazioni elettorali vengano svolte grazie all'ausilio di nuovi strumenti tecnologici, si propone di conferire una delega le-

gislativa al Governo, al fine di introdurre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un sistema di voto e di scrutinio elettronico limitatamente alle consultazioni di cui alla legge n. 459 del 2001.

Il voto elettronico, difatti, è in grado di offrire, oggi, maggiori garanzie di trasparenza rispetto alle operazioni elettorali tradizionale e, allo stesso tempo, semplifica le operazioni di voto per gli aventi diritto (come ad esempio gli errori involontari che invalidano l'espressione della volontà dell'elettore) ma anche in sede di scrutinio (annullando i margini di interpretazione delle schede nulle ed automatizzando lo spoglio dei voti espressi senza la necessità di verifica di ogni singolo voto).

I principi ed i criteri direttivi all'interno dei quali deve essere esercitata tale delega sono in sostanza, i seguenti: tutelare la segretezza del voto; garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto; valutare prioritariamente l'introduzione di un sistema di voto attraverso l'utilizzo della piattaforma cosiddetto *blockchain*, oppure, in caso di impossibilità di utilizzo di tale sistema tecnologico e informatico, introdurre un sistema di voto da remoto per permettere all'elettore di esprimere il voto tramite una qualsiasi macchina connessa alla rete, previa identificazione e autenticazione.

Illustrazione dell'articolato

Nel dettaglio le proposte di modifica che si avanzano con il presente disegno di legge sono le seguenti:

a) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1, si introduce il comma 1-bis al fine di prevedere un'unica disciplina normativa, soprattutto per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di voto dall'estero, per i cittadini permanentemente residente e quelli temporaneamente domiciliati all'estero; conseguentemente i commi da 1 a 4 dell'articolo 4-bis ed il

comma 2 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono abrogati;

b) di conseguenza all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 prevede, per entrambe le categorie di aventi diritto al voto dall'estero (cittadini permanentemente residenti, di cui al comma 1, e temporaneamente domiciliati, di cui al comma 1-bis) la possibilità di votare « per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4 »;

c) il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, viene, invece sostituito come segue al fine di confermare, in ogni caso, la pienezza del diritto di voto in Italia anche per chi non intendesse esercitare l'opzione di voto dall'estero: « Gli elettori di cui ai commi 1 e 1-bis che non hanno esercitato l'opzione esercitano il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali dove risultano iscritti »;

d) l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, viene sostituito da un nuovo testo con il quale vengono disciplinate le modalità di esercizio dell'opzione con comunicazione, preferibilmente a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, la quale deve pervenire entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti nei casi di cui all'articolo 1, comma 1-bis; l'ente di livello comunale, ricevute tali comunicazioni e verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via informatica, al Ministero dell'interno, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione; a questo punto la direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e

revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri;

e) all'articolo 6 del disegno di legge si propone di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, consentendo solo ai cittadini italiani residenti all'estero di candidarsi nella relativa ripartizione di residenza;

f) sempre all'articolo 6, inserendo la lettera h-bis) al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si introduce una nuova causa di ineleggibilità per i membri dei COMITES e dei CGIE;

g) all'articolo 7 del disegno di legge, dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, si è inserito il comma 2-bis con lo scopo di dotare le buste preaffrancate ed il tagliando del certificato elettorale di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica ed in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, siano in grado di assicurare la tracciabilità dei plichi nonché di garantire in generale la correttezza delle operazioni di voto oltre che la velocità delle operazioni di scrutinio. Nello stesso senso va la modifica di cui all'articolo 11 del disegno di legge che propone una modifica dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 459 del 2001;

h) all'articolo 8 si modifica l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, modificando alcune tempistiche e scadenze delle operazioni pre- e post-elettorali;

i) l'articolo 9 del disegno di legge, invece, prendendo spunto da altre proposte di modifica ed al fine di semplificare le operazioni di scrutinio presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero in luogo di un unico seggio elettorale provvede alla crea-

zione di quattro sedi presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, una per ogni ripartizione, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale da un minimo di 3.000 ed un massimo di 5.000 elettori. Il Ministero dell'interno è pertanto delegato ad individuare in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi;

l) all'articolo 11 si rimanda all'adozione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di attuazione della presente legge;

m) all'articolo 12 del disegno di legge si prevede invece una delega legislativa al Governo al fine di introdurre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui alla legge n. 459 del 2001, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi come, ad esempio:

- tutela della segretezza del voto;
- garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto;
- valutare prioritariamente l'introduzione di un sistema di voto attraverso l'utilizzo della tecnologia informatica denominata *blockchain*, oppure, in caso di impossibilità di introduzione di tali sistemi tecnologici e informatici introdurre un sistema di voto da remoto per consentire all'elettore di esprimere la sua preferenza durante il voto tramite una qualsiasi macchina connessa alla rete, previa identificazione e autenticazione;

n) all'articolo 13 del disegno di legge si disciplina invece l'introduzione della possibilità di sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni dei membri del Senato della Repubblica e della Ca-

mera dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, anche mediante l'apposizione della firma digitale. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo;

o) l'articolo 14 stabilisce invece, al fine di favorire la più alta partecipazione possibile alle elezioni, che siano le rappresentanze diplomatiche e consolari ad inviare a ciascun elettore residente all'estero, un plico contenente un'apposita informativa, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza, sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni;

p) l'articolo 15 è invece destinato a regolamentare le coperture finanziarie necessarie per l'introduzione del codice a barre sulle buste e sui tagliandi del certificato elettorale, per dotare gli uffici competenti allo svolgimento delle operazioni pre- e post-elettorali delle necessarie strumentazioni di lettura o decifrazione dei dati e per la campagna di informazione agli aventi diritto al voto;

q) l'articolo 16 disciplina invece l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12 che, al fine di garantire la massima partecipazione al voto da parte degli aventi diritto previa apposita campagna informativa, entrano in vigore il 366° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Votano nella circoscrizione Estero, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero nonché i loro familiari conviventi che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo compreso tra uno e dodici mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli elettori di cui ai commi 1 e *1-bis* votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4 ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli elettori di cui ai commi 1 e *1-bis* che non hanno esercitato l'opzione esercitano il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale e, nello specifico, nelle liste sezionali dove risultano iscritti ».

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 4 ».

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - 1. L'opzione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, è esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione, preferibilmente a mezzo posta elettronica oppure con ogni altro mezzo idoneo, corredata di copia di valido documento di identità debitamente sottoscritta in calce dall'elettore, che deve contenere l'indirizzo postale al quale deve essere inviato il plico elettorale nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, al comune di ultima residenza in Italia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti nei caso di cui all'articolo 1, comma 1-bis, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'ele-

zione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

3. Il comune che ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via informatica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, e i relativi indirizzi postali cui il plico deve essere inviato, annotandone i nomi sulle liste sezionali.

4. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via informatica, al Ministero degli affari esteri entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia ».

Art. 4.

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 4-*bis* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte le

seguenti: « , ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4 »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « residenti in Italia » è inserita la seguente: « non »;

b) le parole: « in una sola ripartizione della » sono sostituite dalla seguente: « nella ».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, fino ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico ».

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurano la tracciabilità dei plichi e garantiscono la correttezza delle operazioni di voto ».

Art. 8.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « consegna » è sostituita dalle seguenti: « trasmette per via informatica »;

b) al comma 5, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « quindici »;

c) al comma 7, dopo le parole: « senza ritardo » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia ».

Art. 9.

1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole: « Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da quattro sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per un minimo di tremila ed un massimo di cinquemila elettori che abbiano esercitato il voto per corrispondenza ai sensi della presente legge »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le quattro sedi di cui al comma 1 presso le

quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero ».

Art. 10.

1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: « coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-*bis* ».

Art. 11.

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

Art. 12.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione del sistema di voto e di scrutinio elettronico per le consultazioni di cui alla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare la segretezza del voto;

b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori di

cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

c) assicurare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto ovvero di parte della documentazione elettorale;

d) consentire, sempre nel rispetto della segretezza del voto, la tracciabilità dell'espressione del voto, in caso di verifiche effettuate a seguito di ricorsi giudiziari;

e) valutare prioritariamente l'introduzione di un sistema di voto attraverso l'utilizzo della tecnologia informatica denominata *blockchain*, quale registro pubblico condiviso in cui viene espresso e registrato, in modo immutabile e certo, il voto dell'elettore, assicurandone, con appositi strumenti, la segretezza;

f) in caso di impossibilità di introduzione di sistemi tecnologici e informatici di cui alla lettera *e)*, introdurre un sistema di voto da remoto per consentire all'elettore di esprimere la sua preferenza durante il voto tramite una qualsiasi macchina connessa alla rete, previa identificazione e autenticazione;

g) rimettere la scelta di votare per corrispondenza oppure attraverso il voto elettronico agli elettori di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i quali, al momento dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 della medesima legge, dovranno altresì comunicare il sistema di voto scelto;

h) assicurare idonei strumenti di sicurezza del voto rispetto ad attacchi di tipo informatico e telematico.

2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo determina, per le medesime consultazioni elettorali, le modifiche del procedimento elettorale che si rendano

eventualmente necessarie in seguito all'introduzione del sistema di voto elettronico.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

Art. 13.

1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati eletti nella circoscrizione Estero avviene, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, anche mediante l'apposizione della firma digitale.

2. In applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 del presente articolo è svolta mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici tra gli uffici pubblici interessati.

3. La procedura di cui al comma 2 è inoltre attivata, su richiesta dei promotori, anche per la certificazione delle firme apposte su supporto cartaceo.

4. Le spese per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli uffici preposti alla certificazione delle sottoscrizioni.

5. I promotori delle liste e delle candidature possono depositare, per via telematica o su supporto informatico, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni presso il Ministero dell'interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti per le operazioni di cui al comma 1.

6. Gli uffici della pubblica amministrazione competenti ai sensi del comma 1, nei termini previsti dalle leggi vigenti, mettono

a disposizione dei cittadini elettori i moduli, in modo da renderne possibile la sottoscrizione sia su supporto cartaceo sia mediante l'apposizione di firma digitale.

7. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

8. Lo schema del regolamento di cui al comma 7 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, del parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti per materia.

Art. 14.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore di cui all'articolo 1, comma 1, un plico contenente un'apposita informativa, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza, sulle nuove modalità di partecipazione alle elezioni disciplinate dalla presente legge, fermi restando gli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 15.

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa, valutati in 4 milioni di euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 12 che, al fine di garantire la massima partecipazione al voto da parte degli aventi diritto previa apposita campagna informativa, entrano in vigore il trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00